

Bruxelles, 12 dicembre 2025
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0394 (COD)

16771/25
ADD 2

SIMPL 209
ANTICI 213
ENV 1383
ENT 284
MI 1054
IND 614
COMPET 1342
SAN 837
AGRI 710
CODEC 2125

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 986 annex
----------------	---------------------

Oggetto:	ALLEGATO della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 986 annex.

All.: COM(2025) 986 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2025
COM(2025) 986 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione
di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi**

Allegato II

1. L'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 è così modificato:

- (a) nella parte 1, tabelle 1, 2 e 3, per quanto riguarda i valori limite di emissione di NO_x quando si utilizzano combustibili gassosi diversi dal gas naturale, dopo le cifre indicate nella settima colonna in corrispondenza di tale inquinante è inserita la nota a piè di pagina seguente:

"(*) Il valore limite di emissione non si applica agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. Gli Stati membri garantiscono che il carico complessivo di NO_x rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti maggiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NO_x per la combustione del gas naturale di cui all'allegato II, parte 1, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.";

- (b) nella parte 2, tabelle 1 e 2, per quanto riguarda i valori limite di emissione di NO_x quando si utilizzano combustibili gassosi diversi dal gas naturale, dopo le cifre indicate nella sesta colonna in corrispondenza di tale inquinante è inserita la nota a piè di pagina seguente:

"(*) Il valore limite di emissione non si applica agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. Gli Stati membri garantiscono che il carico complessivo di NO_x rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti maggiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NO_x per la combustione del gas naturale di cui all'allegato II, parte 2, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.".

2. L'allegato III della direttiva (UE) 2015/2193 è così modificato:

- (c) nella parte 1, punto 2, il secondo trattino è sostituito dai due trattini seguenti:

"– il triplo del numero massimo di ore operative medie annue, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 o 8, per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW che rispettano le prescrizioni applicabili alla "categoria NRG" per quanto riguarda i controlli della fase V a norma del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio¹,

– il numero massimo di ore operative medie annue applicabile conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 o 8, per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale superiore a 20 MW che non rispettano le prescrizioni applicabili alla "categoria NRG" per quanto riguarda i controlli della fase V a norma del regolamento (UE) 2016/1628.";

- (d) alla parte 2 sono aggiunti i punti 4, 5 e 6 seguenti:

¹ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.

"4. I risultati delle misurazioni sono normalizzati al tenore standard di O₂ di cui all'allegato II applicando la formula seguente:

$$E_S = \frac{21 - O_S}{21 - O_M} \times E_M$$

E_S = concentrazione di emissione calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata

E_M = concentrazione di emissione misurata

O_S = concentrazione di ossigeno normalizzata

O_M = concentrazione di ossigeno misurata

5. Se la combustione avviene in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso. Se le emissioni di sostanze inquinanti sono ridotte mediante trattamento degli scarichi gassosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per la sostanza inquinante in questione supera il pertinente tenore standard di ossigeno.

6. In caso di sostituzione completa dell'aria ambiente con ossigeno, si considerano rispettati i valori limite di emissione di cui all'articolo 6 se le emissioni non sono superiori a quelle derivanti dalla combustione di un determinato combustibile al tenore standard di O₂."